

N. R.G. 13755 \2018



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Alessia Busato	Giudice
Antonia Gradi	Giudice

letto il ricorso depositato in data 25 settembre 2018
a scioglimento della riserva assunta in data 7 gennaio 2020
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. RAIMONDI ALBERTO
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti :

- di essere nato il (Benin), ma di aver vissuto in altri villaggi, l'ultimo dei quali di nome ILAKO che dista circa 40 km da Sakete;
- di avere anche la cittadinanza libica ma di non avere più i documenti per dimostrarlo;
- di essere di etnia Nago e di religione mussulmana;

- di essere celibe;
- di aver studiato sino alla licenza media;
- la sua famiglia di origine era composta oltre che dai genitori da 2 sorelle e da 4 fratelli e di aver avuto contatti con tutti i famigliari sino al 2010, data del suo espatrio;
- di aver sentito, in una sola occasione nel 2016, uno dei suoi fratelli che era in Nigeria e che gli aveva riferito che una persona aveva portato una convocazione per lui a casa;
- di essere fuggito insieme ad un suo cugino che viveva in Kuwait per aver incendiato una capanna dove stavano gli idoli e dove facevano la infibulazione alle ragazze. Precisa che nel 2009 una delle sue cugine era morta dopo aver subito una infibulazione a causa di un'infezione e che quando suo cugino era arrivato dal Kuwait ed aveva scoperto quanto accaduto si era molto arrabbiato, aveva criticato la tradizione affermando che bisognava rispettare i diritti umani e gli aveva proposto di andare via da lì che poteva seguirlo e andare a lavorare con lui. Suo padre gli aveva dato il permesso di andare a patto di ritornare entro due anni e così aveva predisposto tutti i documenti necessari all'espatrio;
- suo cugino aveva voluto, prima di andarsene, incendiare la capanna dove svolgevano i riti legati alla tradizione tra i quali l'infibulazione. In particolare specifica che il cugino lo aveva proposto ai ragazzi del villaggio ma questi non aveva voluto ed allora si era fatto aiutare da lui prima di scappare via il 15 luglio 2010;
- di aver dato fuoco alla capanna con il petrolio una notte verso le 22 e di aver aspettato quell'ora perché dalle 20 non c'è nessuno in giro. Era stato suo cugino ad organizzare tutto: l'incendio e la fuga e gli aveva promesso una bella vita e un lavoro;
- di essere tornati a dormire dopo aver dato fuoco alla capanna fingendo di non saperne nulla, ma non si erano accorti di essere stati visti (da una ragazza di 16 anni) appiccare l'incendio, altrimenti come avevano già stabilito sarebbero immediatamente fuggiti ;
- di essere stati accusati dalla ragazza perché l'incendio dalla capanna si era propagato alle case vicine che erano fatte di bambù e questa ragazza abitava lì e li aveva visti;
- loro avevano dapprima negato e quindi era stato loro chiesto di fare il giuramento davanti al Canari, vaso con dell'acqua che se bevuta dopo aver mentito ti porta a morire entro 7 giorni;
- di aver confessato prima di bere l'acqua e di essere stati puniti con un pestaggio e bruciature quotidiane per 41 giorni: venivano legati tutti i giorni da mezzanotte alle tre;
- i loro genitori avevano detto che per loro potevano anche morire e che la gente del villaggio, li aveva portati in una stanza con il tetto in lamiera, legati e abbandonati.;
- di non essersi rivolto alla polizia perché non sarebbe servito visto che in gioco era la tradizione;
- gli altri ragazzi che il cugino aveva cercato di convincere ad appiccare l'incendio li avevano raggiunti in quella stanza e li avevano aiutati a scappare e poi li avevano portati alla stazione di Sakate e da lì loro due erano andati a Cotonou;
- di aver raggiunto il Niger in auto dove si erano recati da un amico del cugino dove era rimasto solo lui;
- di aver ricevuto dal cugino la assicurazione che, una volta arrivato in Kuwait, lo avrebbe invitato lì ma non ha più avuto notizie di lui;
- l'amico, a fronte del silenzio del cugino, gli aveva detto che i libici cercavano lavoratori e quindi aveva lasciato il 4/8/2010 il Niger per andare in Libia dove viveva in casa della persona che l'aveva portato lì, ma che non stava mai a casa;
- di essersi occupato degli animali e del frutteto della casa sino a che, un giorno, quella persona l'aveva chiamato per dirgli di tenere tutte le luci spente di notte perché c'era la crisi. Precisa che di

notte dei ragazzi armati entravano nei cortili per disturbare e di essere rimasto lì fino ad ottobre 2012;

-di aver abbandonato quella casa per andare in una moschea dove aveva incontrato un uomo che, con il permesso dell'uomo da cui aveva vissuto fino a quel momento, l'aveva assunto per fare il venditore di auto;

- la crisi in Libia era peggiorata ed aveva scoperto che il suo datore di lavoro era complice di Gheddafi;

-di essere andato da un uomo che veniva dal Sudan dove si radunava la gente che andava in Italia;

-di aver pagato l'uomo per salire su una nave che faceva commercio di bestiame, ma una volta giunto sulla spiaggia era stato picchiato e costretto, dopo due settimane senza bere e mangiare, a salire su una barca per l'Italia.;

- se tornasse verrebbe ucciso perché la cerimonia che ha subito è una condanna a morte: l'ultimo giorno di uccidono, ti seppelliscono e dicono che sono stati gli dei e che rischierebbe anche il carcere perché i proprietari della capanna e delle case circostanti (distrutte a causa del propagarsi dell'incendio) lo hanno denunciato (il fratello ha detto che la convocazione ricevuta indica anche la denuncia);

- di non avere più contatti con il cugino da quando si sono separati in Niger nel 2010;

-di non aver più alcuna possibilità di rientrare in famiglia perché per quello che aveva fatto era diventato una vergogna ed il padre aveva autorizzato la sua uccisione;

- di avere paura di essere incarcerato per la denuncia che avevano fatto le persone che avevano perso i loro beni a causa dell'incendio perché in tal caso avrebbe dovuto fare almeno 10 anni di carcere e rischiava anche di morire lì.

PRODUCE:

- N 2 documenti di polizia
- N 1 diploma di scuola secondaria italiana
- N 1 attestato di un corso di stoccaggio merci

La Commissione Territoriale, dopo aver reputato credibile la provenienza e la nazionalità del richiedente, ha invece ritenuto non credibile il racconto in quanto generico e contraddittorio. In particolare rilevava che non fosse verosimile che il ricorrente avesse partecipato all'incendio e non fosse fuggito (insieme al cugino) subito avendo già organizzato il viaggio per il Kuwait e comunque non credibili le modalità di fuga. A fronte di ciò respingeva la domanda.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale ha proposto tempestivo ricorso che, richiamando il fatto come narrato in audizione e contestate analiticamente le conclusioni della Commissione Territoriale, chiedeva in via gradata il riconoscimento dello *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria e in estremo subordine la concessione di un permesso per motivi umanitari.

Il PM, all'esito della notifica via pec del ricorso, concludeva per l'assenza di cause ostative.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il Collegio, sentito il richiedente nel corso dell'udienza odierna, riservava la decisione.

La vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, non pare meritevole dello *status* di rifugiato e ciò indipendentemente dalla credibilità dello stesso richiedente la protezione, non ricorrendone i presupposti.

Lo *status* di rifugiato può, infatti, essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n.722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 8). Ebbene dalla stessa narrazione del ricorrente si evince che era fuggito dopo essere stato catturato e sottoposto ad una forma di punizione tradizionale per aver incendiato una capanna (dove assumeva fossero svolte pratiche di infibulazione) insieme al cugino e per timore di essere incarcerato perché tale incendio si era propagato alle capanne vicine che lo avevano denunciato. E' palese che non sussistano i motivi di discriminazione che la normativa sopra citata intende tutelare anche in considerazione del fatto che la contrarietà alle pratiche di infibulazione era stata manifestata dal cugino (istruito e giunto dall'estero) e che lui aveva esclusivamente aiutato ad appiccare l'incendio. Quand'anche si reputasse invece, alla luce di quanto dichiarato nel corso della udienza odierna che anche lui avesse inteso con siffatto gesto opporsi alle pratiche di infibulazione (ved. verbale di udienza), va rilevato che in tal caso potevano avvalersi della protezione delle autorità del Benin e denunciare chi eseguiva tali pratiche vieppiù che avevano già deciso di abbandonare il Paese. Infatti il Benin con una legge approvata il 3 marzo 2003 ha vietato tutte le forme di MGF (Legge n. 2003-03). In particolare si osserva che: L'articolo 2 vieta ogni forma di MGF. L'articolo 4 impone una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni e una multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi. L'articolo 5 impone una sanzione più elevata a coloro che eseguono la MGF sui minori (persone sotto i 18 anni) con l'imposizione di un mandato di 3 anni-5 anni di reclusione e un'ammenda massima di 3 milioni di franchi. L'articolo 6 stabilisce che se la vittima muore, al colpevole saranno comminati da 5 a 20 anni di lavori forzati e una multa da 3 milioni a 6 milioni di franchi. L'articolo 7 stabilisce che i complici saranno puniti come concisori effettivi. L'articolo 8 stabilisce che ai recidivi verrà inflitta la pena massima senza alcuna limitazione. L'articolo 9 stabilisce che la persona che rifiuta di denunciare il verificarsi di MGF riceverà la stessa sanzione per "rifiuto di denunciare il reato". Si presume che le persone riferiscano eventuali casi di MGF all'ufficio dei pubblici ministeri e la loro omissione ammonta a una multa di 50.000-100.000 franchi. L'articolo 10 obbliga il personale medico ad assistere la vittima/sopravvissuta alle MGF e deve informare le autorità pubbliche.

<http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/821>

La vicenda del richiedente, invece, è astrattamente sussumibile nella fattispecie di protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 2 e 14 lettera a) e b) del d. lgs. 251/2007. L'art. 2 comma 1 lett. g) definisce, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di

subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Considerando che l'art. 5 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave possa essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali, un'interpretazione estensiva dei termini "condanna a morte" e "pena di morte" porta a ritenere che, in astratto, possa sussistere il presupposto per tale forma di protezione internazionale anche nel caso in cui la minaccia di morte provenga da un singolo soggetto privato .

Peraltro ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del "fondato motivo" di ritenere la sussistenza di un "rischio effettivo" e dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ciò posto occorre evidenziare che, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lgs 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)*Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016). In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nell'art. 3 D. Lgs n. 251/07, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Orbene nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare ha reso dichiarazioni coerenti e plausibili, dovendo ritenersi il suo racconto intrinsecamente coerente e sufficientemente circostanziato con riferimento alle cause che ne hanno determinato la fuga dal

Benin. Infatti egli ha reso una accurata descrizione degli eventi che avevano preceduto la decisione del cugino di dare fuoco alla capanna e di aver condiviso tale decisione ed ha operativamente riferito le modalità con cui l'incendio era stato appiccato, la loro decisione di rimanere a letto facendo finta di non sapere nulla in quanto ritenevano di non essere stati visti (ha precisato che qualora si fossero accorti di essere stati scoperti si era accordati per scappare immediatamente), la denuncia della ragazza in conseguenza del propagarsi dell'incendio alle capanne vicine. Ha risposto a tutte le domande formulate in sede di audizione, ha chiarito il motivo per il quale rischiava di essere incarcerato e condannato (evidenziando che le persone che avevano perso i loro beni nell'incendio li avevano denunciati) ed ha ricostruito minuziosamente la pratica di punizione tradizionale cui erano stati sottoposti. Sicchè alla luce dei parametri di cui al sopra citato art. 3 si può affermare che egli ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico. Quanto alla effettività del rischio di essere incarcerato in caso di rimpatrio soccorre il disposto di cui al citato articolo 3 “ *se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri*” e quindi va ritenuta vera anche tale circostanza in presenza di tutti gli altri requisiti.

Alla luce di quanto sopra esposto non v'è dubbio che il reato posto in essere dal ricorrente è quello di incendio doloso. In Benin l' incendio doloso è punibile a secondo delle varie fattispecie con una pena che parte da un minimo di 10 anni (come riferito dal ricorrente) ma può condurre anche ad una condanna all'ergastolo “**Article 812** : *Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, des navires, des aéronefs, des bateaux, des magasins, des chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Article 813* : *Est puni de la même peine, quiconque a volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Article 814* : *Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, des navires, des aéronefs, des bateaux, des magasins, des chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le présent article et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. Est puni de la même peine celui qui a mis le feu sur ordre du propriétaire. Article 815* : *Quiconque a volontairement mis le feu soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.*

https://www.unodc.org/res/cld/document/dji/code_penal_html/Le_Code_Penal.pdf

Quanto allo stato delle carceri del Benin si legge sull'ultimo report di Amnesty International “ *Detenzione nella Repubblica del Benin*

Gli istituti di pena erano sovraffollati: nel penitenziario civile di Abomey, nel distretto di Zou, i detenuti erano il triplo della capacità massima per la quale era stato costruito, mentre nel carcere civile di Kandi il loro numero era il doppio di quello consentito. Dei 7.179 reclusi del paese, circa 4.500 erano in attesa di giudizio. Ad aprile, il ministero della Giustizia ha diramato una direttiva che limitava l'accesso ai centri di detenzione da parte delle Ngo, dei gruppi religiosi e della società civile. Le autorizzazioni per le visite da parte di questi gruppi avevano una durata massima di tre

mesi e potevano essere rinnovate solo a condizione che il gruppo presentasse una relazione sulle sue attività, che avrebbe dovuto essere approvata dal direttore del carcere, il quale aveva anche la facoltà di trasmettere le proprie osservazioni all'attenzione del ministro della Giustizia o di rifiutarsi di firmare la relazione. *Pena di morte nella Repubblica del Benin* Il governo non ha provveduto ad adottare le disposizioni legislative necessarie per cancellare dall'ordinamento giuridico la pena di morte, nonostante questa fosse stata abolita dalla Corte costituzionale nel 2016. Tuttavia, ha accettato le raccomandazioni nel contesto del processo dell'Upr di commutare tutte le condanne a morte e di accelerare l'adozione di disposizioni secondo il nuovo codice penale per abolire la pena di morte. A fine anno, nel braccio della morte c'erano ancora 14 prigionieri. Le loro condizioni di detenzione erano leggermente migliorate nel corso dell'anno, dopo una diminuzione delle restrizioni imposte in precedenza alle attività all'aperto*.
<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/benin/>

Al riguardo sono intervenute anche le autorità religiose invitando il governo a migliorare le condizioni di vita all'interno delle prigioni. «In dichiarazioni rilasciate al termine di un'assemblea tenutasi a Cotonou, il vescovo di Abomey, Eugène Cyrille Houndékon, incaricato delle comunicazioni sociali, ha riferito che «nel corso delle loro attività pastorali nei penitenziari del Benin sono stati evidenziati il sovraffollamento carcerario e le difficili condizioni di vita dei detenuti. Essendo il rispetto della dignità umana un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa, i vescovi invitano i poteri pubblici a operare per il miglioramento delle condizioni di detenzione nelle prigioni». Un allarme condiviso dallo stesso guardasigilli che aveva parlato di «stato di putrefazione sociale» all'interno delle carceri, precisando che le dieci prigioni ripartite sul territorio nazionale ospitano 7179 detenuti, dei quali 2429 condannati e 4550 in fermo provvisorio, e lamentando che la capienza di ognuna è fuori norma. I casi più gravi si registrano proprio ad Abomey (tre detenuti per un posto) e a Kandi (due per un posto). «La struttura che ospita la prigione civile di Abomey — denuncia padre Juste Yelouassi, l'ex cappellano — è una costruzione che risale all'epoca coloniale. Prevista per duecentocinquanta detenuti, ne accoglie oltre novecento, adulti e minori che vivono nell'insalubrità più totale». Per l'attuale cappellano, padre Miguel Adjovi, il sovraffollamento è dovuto in particolare alla lentezza con cui vengono esaminati i capi d'imputazione. Ci sarebbero casi che attendono una sentenza da addirittura cinque anni. Poi, il problema sanitario: «Gli spazi ristretti facilitano lo sviluppo e la diffusione delle malattie. E non ci sono gli strumenti per farsi curare. La diocesi dà il suo aiuto ma non è sempre sufficiente». <http://www.osservatoreromano.va/it/news/non-hanno-perduto-la-dignita>. Si legge inoltre nelle COI dell'Easo quanto segue-“ *Section 1. c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*The law and constitution prohibit such practices, but such incidents occurred. According to the December 2017 report of a journalist who conducted an investigation of the country's prisons, established inmates subjected new detainees to physical abuse, torture, and other degrading treatment. The report indicated that prison staff were aware of this situation, but the prison service denied the allegation. On February 19, five police officers in Parakou beat a man to death who fled after being stopped for using a cell phone while driving. The police officers were arrested the day of the incident and charged with assault and battery causing death. On April 17, they appeared before a judge of the Court of Parakou who ordered they be held pending further investigation of the case. The officers remained in prison at year's end. In 2017 the United Nations received one allegation of sexual exploitation and abuse concerning a Beninese police officer serving with the UN Stabilization Mission in Haiti. The investigation determined the

allegation to be substantiated. The United Nations repatriated the individual, who was subsequently jailed in Benin.

Prison and Detention Center Conditions
Prison conditions were harsh and life threatening due to overcrowding, inadequate food, and inadequate sanitary conditions and medical care. Physical Conditions: *Overcrowding and lack of proper sanitation, potable water, and medical facilities posed risks to prisoners' health. Authorities held juveniles at times with adults and pretrial detainees with convicted prisoners, although not with the most violent convicts. According to a 2017 Benin Bar Association report on the country's prisons, conditions in the country's 10 civil prisons were inhuman, with overcrowding, malnutrition, poor sanitation, and disease common. The inmate populations of eight of these prisons significantly exceeded capacity. There were deaths due to lack of medical care, neglect, and poor ventilation in cramped and overcrowded cells. Lighting was inadequate. Prisoners with mental disabilities lacked access to appropriate disability-related support. Prison authorities forced prisoners to pay "bed taxes" for spaces to sleep and made sick prisoners in the civil prison of Cotonou pay to visit the hospital. The bar association report stated that the prison population as of November 2017 totaled 7,358 inmates (including pretrial detainees and convicted prisoners) and that pretrial detainees constituted 90 percent of the population. The numbers of detainees held in police stations and in military detention centers, however, were not included in these data.*
<https://www.ecoi.net/en/document/2004137.html>

Pertanto ad avviso del Collegio al ricorrente può essere riconosciuta la protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 lettera b) del d. lgs. 251/2007 concretandosi i presupposti previsti dalla citata normativa. Al riguardo si osserva che non vi sono cause ostative che ne impediscono il riconoscimento come del resto rilevato dallo stesso PM nelle sue conclusioni. Infatti si rammenta l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui "Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere concesso - ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014 - a chi abbia commesso un "reato grave" al di fuori del territorio nazionale. Tale causa ostativa deve essere accertata alla data della decisione, in quanto condizione dell'azione, e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, potendo l'autorità giudiziaria - alla luce del citato parametro normativo, che non predetermina le ipotesi di "gravità" - valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14028 del 06/06/2017, Rv. 644611 - 01). L'art. 16 citato decreto recita "Esclusione 1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. 6 d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati" Nel caso di specie il reato non può essere qualificato grave perchè la punizione prevista ex art. 423 cp è la reclusione da 3 a 7 anni.

Visto l'art. 133 DPR 115\02, dichiara non ripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione Collegiale così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a _____, nato in Benin _____, la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.Lgs.n.251\07 .

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale

Visto l'art. 133 DPR 115\02, dichiara non ripetibili le spese di lite

Si comunichi.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 7 gennaio 2020

Il Presidente est
dott.ssa Mariarosa Pipponzi